



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI

Anno 2025
Approvato con delibera di C.C. n. del

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione	3
Art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti	3
Art. 3 – Definizioni	3
Art. 4 – Soggetto attivo	6
Art. 5 – Presupposto ed ambito di applicazione	6
Art. 6 – Soggetti passivi	8
Art. 7 – Superficie degli immobili	8
Art. 8 – Determinazione della tariffa	9
Art. 9 – Articolazione della tariffa	9
Art. 10 – Periodi di applicazione del tributo	9
Art. 11 – Tariffa per le utenze domestiche	9
Art. 12 – Classificazione utenze domestiche	10
Art. 13 – Tariffa per le utenze non domestiche	11
Art. 14 – Classificazione delle utenze non domestiche	11
Art. 15 – Scuole statali	11
Art. 16 – Tariffa giornaliera della TARI	12
Art. 17 – Tributo provinciale	12
Art. 18 – Esenzioni – Riduzioni – Agevolazioni	12
Art. 19 – Agevolazioni per avvio al recupero dei rifiuti delle utenze non domestiche	13
Art. 20 – Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico	13
Art. 21 – Agevolazioni per avvio al riciclo dei rifiuti urbani	14
Art. 22 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio	14
Art. 23 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni	15
Art. 24 – Dichiarazione TARI	15
Art. 25 – Contenuto della dichiarazione TARI	15
Art. 26 – Riscossione della tassa sui rifiuti	16
Art. 27 – Scadenza del versamento	16
Art. 28 – Arrotondamento	17
Art. 29 – Importi minimi	17
Art. 30 – Ravvedimento operoso	17
Art. 31 – Poteri del Comune	17
Art. 32 – Accertamento	17
Art. 33 – Sanzioni	18
Art. 34 – Interessi	19
Art. 35 – Dilazioni e rateizzazione di pagamento	19
Art. 36 – Rimborsi e compensazioni	19
Art. 37 – Contenzioso	19
Art. 38 – Reclami e richiesta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati	20
Art. 39 – Incentivazione dipendenti	21
Art. 40 – Norma di rinvio	21
Art. 41 – Entrata in vigore del regolamento	21
Art. 42 – Disposizioni transitorie	21
Allegato A – Classificazione delle categorie delle utenze non domestiche	22

Art. 1 – Oggetto del Regolamento, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI, nel Comune di Pioltello, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore di cui all'art. 1, commi da 639 a 705, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura di corrispettivo di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata legge n. 147/2013.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel DPR n. 158 del 27 aprile 1999 nonché alle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 e s.m.i. di ARERA.
4. Il Comune, nella commisurazione della tariffa della TARI, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, delle disposizioni dell'Autorità di regolazione (ARERA) e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Gestione e Classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni specifiche in materia, dal vigente Regolamento comunale per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 21 dicembre 2023) e dalla normativa di settore vigente.
3. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (codice ambientale), come modificato dal D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116 e s.m.i.

Art. 3 – Definizioni

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;

3. Sono rifiuti speciali:
- g) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 2135 del codice civile, e della pesca;
 - h) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
 - i) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - j) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - k) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - l) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - m) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - n) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - o) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1. la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2. gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3. il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
 - f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
 - g) «gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;

- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «centro di raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «centro del riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;

- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 4 – Soggetto attivo

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.

Art. 5 – Presupposto e ambito di applicazione

1. La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione iniziale o di variazione, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.
4. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:
 - a. le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta una percentuale di

abbattimento pari al 30%.

- b. la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
- c. le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito servizio;
- d. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- e. le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- f. le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
- g. le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- h. le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- i. per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- j. le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- k. le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179);
- l. i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1,50 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno tre lati verso l'esterno;
- m. le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

5. La tassa rifiuti non si applica a:

- a. unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b. unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché

tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

- c. unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
 - d. fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - e. aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.
6. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica condotta dal Comune anche per il tramite del Gestore.
7. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.

Art. 6 – Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7 - Superficie degli immobili

1. La superficie dei locali assoggettabili alla TARI è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri. La superficie delle aree assoggettabili alla TARI è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti (commi 645 e 648, art. unico legge n. 147 del 2013).
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari almeno all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 8 - Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria (comma 650, art. unico legge n. 147 del 2013).
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i.
3. La tariffa è determinata dal Consiglio Comunale in conformità al Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 1, c. 683, della L. 27 dicembre 2013 n. 147.
4. Le tariffe sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine previsto dalle leggi statali in materia. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al periodo precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente (comma 683, art. unico legge 147 del 2013). In deroga a quanto sopra le tariffe del tributo possono essere ulteriormente modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del TU EE.LL, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio

Art. 9 - Articolazione della tariffa

1. Le tariffe sono articolate in base alle due macroclassi rappresentate dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, ai sensi del richiamato D.P.R. n. 158/1999. In base al medesimo decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie omogenee di attività sulla base del rifiuto prodotto.
2. Le tariffe si compongono di una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, ed una quota fissa, relativa alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti.
3. Le riduzioni per la raccolta differenziata riferibili alle utenze domestiche sono assicurate tramite l'applicazione generalizzata ridotta dei coefficienti (Kb) previsti dalla Tabella 2 di cui al punto 4.2 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 10 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. La cessazione può avvenire anche d'ufficio nella circostanza che si sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (decessi, subentri, ecc.).
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento o una diminuzione di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

Art. 11 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più

numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 12 - Classificazione utenze domestiche

1. Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) **domestiche residenti**: sono condotte dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le badanti che dimorano presso la famiglia ovvero le persone che godono di ospitalità. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
 - b) **domestiche non residenti**: sono condotte da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando, salvo prova contraria, un numero fisso di occupanti pari a due.
 - c) nel caso di attività ricettive di tipo affittacamere, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, gestiti in forma non imprenditoriale, ai fini della determinazione della tariffa si considera un numero di occupanti pari alla somma del numero dei componenti il nucleo familiare, come risultante dall'anagrafe del Comune, e del numero di posti letto autorizzati. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
 - d) le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
 - e) per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
 - f) è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale unità immobiliare la TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
 - g) a partire dall'anno 2021, ai sensi dell'art. 1, c. 48, della legge di Bilancio 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta di due terzi.

- h) per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
- i) il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 13 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e di cui all'art. 1 c. 652 L. n. 147/2013.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e di cui all'art. 1 c. 652 L. n. 147/2013
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 14 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A è di regola effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti ovvero sono suddivise tra più categorie, quando ciò risulti maggiormente funzionale.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, salvo quanto previsto dal precedente comma.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. A tal fine, nella denuncia dovrà essere indicata separatamente la superficie adibita ad attività economica o professionale. Qualora tale superficie non sia identificabile, verrà computata una superficie forfettaria di 10 mq.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 15 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 16 - Tariffa Giornaliera della TARI

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico (comma 662, art. unico legge n. 147 del 2013).
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 100% (comma 663, art. unico legge n. 147 del 2013).
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale (comma 665, art. unico legge n. 147 del 2013).

Art. 17 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (comma 666, art. unico legge n. 147 del 2013).
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale (comma 666, art. unico legge n. 147 del 2013).

Art. 18 - Esenzioni - Riduzioni – Agevolazioni

1. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. Sono inoltre previste le seguenti riduzioni tariffarie ed agevolazioni:
 - 40% della parte variabile per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - 30% della parte variabile per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - 10% della parte variabile per i fabbricati rurali ad uso abitativo.
 - 10% della parte fissa e della parte variabile per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto
 - 70% della parte fissa e della parte variabile della tariffa per le istituzioni scolastiche non statali.
4. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 19 – Agevolazioni per avvio al recupero dei rifiuti delle utenze non domestiche. Conferimento al di fuori del servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per l'Ente e il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale.

Art. 20 – Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo precedente e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dall'Ente, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso, quali cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con il/i quale/i è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Ambiente ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;

6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC al Comune, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 21 – Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, c. 649, secondo periodo, della legge n. 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI pari ad un massimo del 70%. Nel caso la percentuale avviata al recupero sia superiore al 50% dei rifiuti potenzialmente producibili (Kd massimo) si applica la riduzione massima. Nel caso di percentuale inferiore al 50% si applica proporzionalmente alla quantità di rifiuti avviati al riciclo;
3. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 2, il soggetto passivo deve presentare entro il 30 aprile dell'annualità successiva l'apposita attestazione con allegate le copie dei formulari rifiuti relativi all'attività di raccolta e recupero.
4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Art. 22 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio

1. La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta domiciliare, la tariffa è ridotta del 30% sia nella parte fissa che nella parte variabile.

Art. 23 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente.

Art. 24 – Dichiarazione TARI

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Nel caso di un'unità immobiliare occupata da più soggetti, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF (Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani) di cui alla delibera Arera n. 15/2022.

4. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione, ma il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente (persone che a vario titolo dimorano nell'abitazione per periodi superiori a sei mesi).
5. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in essa si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
6. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 25 – Contenuto della Dichiarazione TARI

1. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, redatta su modelli predisposti dal Comune, relativa alle utenze domestiche, deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - g) eventuale indirizzo di posta elettronica e/o certificata.

2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche, deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, PEC);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata o altro mezzo elettronico. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
4. Il Comune può provvedere a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e i termini ivi indicati.
5. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento, predisposte sulla base dei dati in possesso dell'ufficio.

Art. 26 – Riscossione della tassa sui rifiuti

1. La tassa è versata direttamente al Comune, utilizzando il modello di pagamento unificato F24 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, nonché attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 07 marzo 2005 n. 82.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente le disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di cui alla deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 444/2019/R/RIF.
3. La riscossione della tassa viene effettuata, previo invio al contribuente dell'avviso di pagamento, in due rate, di pari importo salvo arrotondamenti, con scadenza rispettivamente il 30 giugno ed il 30 dicembre dell'anno di riferimento, con possibilità di versare l'importo complessivamente dovuto in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata, salvo diversa disposizione stabilita con la deliberazione del Consiglio Comunale per l'approvazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.
4. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento della tassa sui rifiuti possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.
5. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, si provvede alla spedizione di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza del pagamento, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

Art. 27 – Scadenza del Versamento

1. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

Art. 28 – Arrotondamento

1. Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

Art. 29 – Importi minimi

1. Il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è uguale o inferiore ad euro 12,00.
2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento né alla riscossione coattiva per importi unitari inferiori ad euro 16,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.
3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

Art. 30 – Ravvedimento Operoso

1. Il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, secondo quanto previsto dall'art.13 comma 1 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 31 – Poteri del Comune

1. Il Comune designa un funzionario responsabile per la TARI, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso (comma 692, art. unico legge n. 147 del 2013).
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni (comma 693, art. unico legge n. 147 del 2013).
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c. (comma 694, art. unico legge n. 147 del 2013).
4. Ai fini dell'attività di accertamento per la TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (comma 646, art. unico legge n. 147 del 2013).
5. Si applicano le norme dello Statuto del contribuente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 26 settembre 2024.

Art. 32 – Accertamento

1. Il Funzionario Responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio

devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

2. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità per effettuare il pagamento, nonché l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi indicati.
3. Gli avvisi di accertamento devono altresì specificare l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, con relativa indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli avvisi di accertamento devono, altresì, recare espressamente l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
4. Gli avvisi di accertamento emessi dal 1° gennaio 2020 costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari.
5. In caso di mancato pagamento delle somme liquidate o accertate, entro il termine di 60 giorni dalla notifica degli atti impositivi emessi entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro termine per presentare ricorso per gli atti esecutivi emessi a far data dal 1° gennaio 2020, si procederà alla riscossione coattiva secondo le disposizioni legislative vigenti.

Art. 33 – Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze, viene irrogata la sanzione del 30% prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo n. 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applicano le sanzioni previste dai commi 696-699, dell'art. 1 della L. n. 147/2013:
 - a. omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di 50,00 euro.
 - b. infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della tassa non versata, con un minimo di 50,00 euro.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione ridotta e degli interessi.
4. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i.

Art. 34 – Interessi

1. Gli interessi di mora e di rimborso sono computati nella misura prevista del tasso legale tempo per tempo vigente.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 35 – Dilazioni e rateizzazione di pagamento

1. Viene prevista la possibilità di concessione di pagamento rateale in seguito a emissione di avvisi di pagamento e notifica di avvisi di accertamento;
2. Saranno oggetto di rateizzazione sia la tassa, che le sanzioni, che gli interessi.
3. Le rateizzazioni saranno concesse dal Funzionario Responsabile del Tributo, a seguito di presentazione di apposita istanza da parte del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà;
4. Il contribuente si impegna a versare le somme dovute entro l'ultimo giorno di ciascun mese ai sensi dell'art. 1 comma 801 della Legge 27 dicembre 2019 n.160, secondo le indicazioni contenute nel piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato dallo stesso per accettazione;
5. Il provvedimento di rateizzazione del pagamento ha natura eccezionale e può essere concesso in un numero massimo di rate mensili da calcolarsi con riferimento all'importo del debito esistente, in applicazione del comma 796 della legge n. 160/2019.
6. La richiesta di dilazione e rateizzazione presentata da persone giuridiche (società, commercianti e professionisti ecc.) potrà essere accolta previa verifica delle condizioni di liquidità del richiedente (parametri dell'indice di liquidità e dell'indice alfa) e stipula di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta.

Art. 36 – Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza; non si procede al rimborso per somme uguali o inferiori a euro 12,00.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del vigente tasso legale, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Il contribuente titolare di un credito tributario nei confronti del Comune, può richiedere di effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di Tari mediante compensazione del credito.

Art. 37 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo o l'ingiunzione di pagamento e contro il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e s.m.i.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per l'esclusione dal tributo e per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Art. 38 - Reclami e richiesta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare al Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso di pagamento.
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile e scaricabile nel sito web. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
 - il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare il reclamo;
 - i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi rimborsati.
3. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1, il Comune invia una motivata risposta scritta entro 90 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, di norma con posta elettronica. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
 - il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che intende porre in essere;
 - l'elenco della eventuale documentazione allegata;
 - con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, già pagati o per il quale è stata richiesta la rateizzazione, la risposta, da inviare di norma entro 180 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui, con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di Giustizia Tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
4. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso di pagamento utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2.
Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Art. 39 – Incentivazione Dipendenti

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, una somma non superiore al 5% del maggior gettito accertato e riscosso derivante dall'attività di accertamento della Tassa sui Rifiuti (TARI), con riferimento a ciascun esercizio fiscale, è destinata:
 - a) 0,5% al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio comunale preposto alla gestione delle entrate comunali;
 - b) 4,5% al trattamento economico accessorio del personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del medesimo ufficio, anche titolare di Posizione organizzativa.

Art. 40 - Norma di rinvio

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
 - a) i richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
 - b) per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di Arera.

Art. 41 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia (*Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – Tari* approvato con delibera di CC n. 27 del 28 marzo 2022) e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della TARI, dalla sua entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2025;

Art. 42 - Disposizioni transitorie

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata del presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Case di cura e di riposo
10. Ospedali
11. Agenzie, uffici
12. Banche, istituti di credito e studi professionali
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, estetista, barbiere
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23. Mense, birrerie, hamburgerie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club